

ALIQUTA AGEVOLATA IVA - GAS ED ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA ELETTRICA:

L'aliquota agevolata del 10%, ai sensi del n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, si applica solo in presenza di"uso domestico".

L'uso domestico si realizza se il consumatore (finale) impiega l'energia nella propria abitazione a carattere familiare o collettivo (case di riposo, conventi, ecc.) e che non utilizza l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ancorché in regime di esenzione (ad es.: scuole materne, asili, RSA, ecc.).

Ne discende, quindi, che per la scuola materna ed anche il Centro Parrocchiale NON può essere chiesta l'applicazione dell'IVA agevolata.

Per la canonica potrebbe essere chiesta l'agevolazione ma SOLO SE la stessa è utilizzata ESCLUSIVAMENTE come abitazione del Parroco e quindi NON anche per l'Ufficio Parrocchiale o per sala riunioni o per archivio parrocchiale ecc. ED INOLTRE il contratto deve essere INTESTATO a nome del Parroco che vi risiede od alloggia e non a nome della Parrocchia.

GAS:

Anche in questo caso l'agevolazione IVA è subordinata all'uso domestico come sopra definito, con inoltre il limite di consumi fino a 480 metri cubi per anno solare.

Valgono anche in questo caso le stesse considerazioni già fatte per l'energia elettrica.

Per le accise sui consumi del gas, pur non conoscendo le norme, presumo non vi siano particolari agevolazioni.

UNA RACCOMANDAZIONE

Per godere delle agevolazioni previste viene sempre richiesta la sottoscrizione di una attestazione e leggendo bene i testi è il contraente che dichiara espressamente, assumendosene la responsabilità civile - e forse anche penale -, che spettano le agevolazioni richieste.